

**REGOLAMENTO (CEE) N. 643/89 DELLA COMMISSIONE**

del 14 marzo 1989

che fissa, per il periodo dal 1° febbraio 1989 al 30 giugno 1989, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio

**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce le misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, nel limite dei quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro provenienza; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio; che, in una prima fase, il regolamento (CEE) n. 2136/88 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato dei quantitativi in base ad un bilancio previsionale relativo al periodo 1° luglio 1988-31 gennaio 1989;

considerando che la produzione definitiva dei dipartimenti francesi d'oltremare e i quantitativi disponibili per la raffinazione sono ormai noti; che, di conseguenza, si devono determinare, per il restante periodo della campagna 1988/1989, gli ultimi quantitativi che possono beneficiare di tale aiuto alla raffinazione;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 1989, conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

<sup>(3)</sup> GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 188 del 19. 7. 1988, pag. 26.